

Conferimenti e finanziamenti dei soci

di Cinzia De Stefanis - Carmine Cicala

Aspetti generali

Per quanto non previsto dall'art. 2463-bis c.c., sussiste uno specifico rimando alle norme generali in tema di Srl, contemplate dal codice civile, purché compatibili.

Si applicheranno, quindi, anche alla Srl semplificata e alla Srl a capitale ridotto le regole:

- sulla mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466 c.c.);
- sul finanziamento dei soci (art. 2467 c.c.).

Ambito di applicazione dell'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti

L'aspetto centrale della disciplina in tema di Srlcr e Srls attiene la misura del capitale sociale e i modi di formazione dello stesso: in entrambe le suddette società, l'ammontare del capitale sociale deve essere fissato nell'atto costitutivo in una misura che si pone tra un valore pari ad 1 euro e un importo inferiore a 10.000 euro.

Con circolare del 25 marzo 2013, n. 6, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (sezione di Milano) afferma che le regole in ordine alla misura del capitale sociale minimo e alle sue modalità di formazione in questi particolari prototipi di società a responsabilità limitata impongono però una riflessione sull'applicazione del complesso delle regole connesse al sistema del capitale sociale.

Per quanto riguarda le regole in tema di formazione del capitale, la disciplina delle Srlcr e delle Srls prevede che il conferimento dello stesso deve essere fatto in denaro e deve essere versato interamente all'organo amministrativo al momento della costituzione: tale disciplina differisce da quella comune che consente invece di conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e stabilisce, nel caso di conferimento in denaro, l'obbligo di versare in banca, al momento di sottoscrizione dell'atto costitutivo, solo il 25% del conferimento.

L'esclusione della possibilità di effettuare conferimenti in natura si può spiegare in relazione alle esigenze di semplificazione e riduzione dei costi, atteso che il conferimento in natura, rispetto a quello del denaro, impone un complesso e oneroso procedimento di stima dei beni: per effettuare un conferimento in natura è necessario, infatti, allegare all'atto costitutivo la relazione di un esperto che attesti che il valore del bene sia almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

In merito alle operazioni sul capitale sociale, quali ad esempio quelle di aumento, si sono succedute due tesi contrastanti.

Secondo la tesi esposta da Assonime (circolare n. 29 del 30 ottobre 2012), l'obbligo di conferimento esclusivamente in denaro non opera in sede di aumento del capitale sociale qualora l'aumento in parola comporti il superamento del tetto massimo del capitale consentito, ovvero quando l'aumento porti il capitale ad eguagliare o ad eccedere la soglia dei 10.000 euro: in tale ipotesi l'aumento di capitale effettuato tramite un conferimento diverso dal denaro contante (in natura) comporta, in buona sostanza, il mutamento del modello societario, ovvero il passaggio al regime della società a responsabilità limitata ordinaria.

Secondo la recente tesi del Notariato Milano (massima n. 130 del 5 marzo 2013), invece, in sede di aumento di capitale successivo alla costituzione la società può comunque deliberare un aumento di capitale sociale attraverso conferimenti in natura, anche nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di Srl semplificata o Srl a capitale ridotto.

Con circolare del 25 marzo 2013, n. 6, l'Associazione, Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (sezione di Milano) osserva che, in buona sostanza, secondo i notai Milanesi, a differenza di quanto sostenuto da Assonime (secondo cui il conferimento in natura è ammissibile solo per conferimenti che comportino il passaggio al regime della società a responsabilità limitata ordinaria), una volta costituita la società semplificata (o a capitale ridotto), essa potrà deliberare qualsiasi tipologia di aumento con conferimenti anche diversi dal denaro, a prescindere dal fatto che venga o meno raggiunto il limite di 10.000 euro.

Il capitale sociale

L'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'art. 2463, secondo comma, n. 4), va sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo.

Una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente è imputata a riserva indisponibile sino a che questa, unitamente al capitale, raggiunge l'ammontare di 10.000 euro.

La mancata liberazione delle quote sottoscritte

L'art. 2466 c.c. si occupa del caso in cui il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto. In tale ipotesi, fermo restando che il socio moroso perde il diritto di voto e non può quindi partecipare alle decisioni dei soci:

- 1) gli amministratori devono diffidare il socio moroso a eseguire detto pagamento nel termine di trenta giorni; 2) decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono promuovere un'azione esecutiva contro il socio moroso;
- 3) qualora invece gli amministratori non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, essi possono vendere la quota del socio moroso agli altri soci in proporzione della loro rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Tale vendita è effettuata "*a rischio e pericolo*" del socio moroso per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.

Se infine la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse, e il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Scheda di sintesi – Mancata esecuzione dei conferimenti

Mancata liberazione delle quote sottoscritte	⇒	L'art. 2466 c.c. si occupa del caso	⇒	in cui il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto
	⇒	Il socio moroso	⇒	perde il diritto di voto e non può quindi partecipare alle decisioni dei soci

Il ruolo degli amministratori

Gli amministratori	⇒	devono diffidare il socio moroso	⇒	a eseguire detto pagamento nel termine di trenta giorni
Decorso inutilmente il termine di trenta giorni	⇒	gli amministratori	⇒	possono promuovere un'azione esecutiva contro il socio moroso
Qualora invece gli amministratori	⇒	non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti	⇒	essi possono vendere la quota del socio moroso agli altri soci in proporzione della loro rispettiva partecipazione al capitale sociale
Tale vendita è effettuata	⇒	“a rischio e pericolo” del socio moroso	⇒	per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato
In mancanza di offerte per l'acquisto	⇒	se l'atto costitutivo lo consente	⇒	la quota è venduta all'incanto
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori	⇒	gli amministratori escludono il socio	⇒	trattenendo le somme riscosse e il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente

Il finanziamento dei soci

Anche alle società a responsabilità semplificata e a capitale ridotto, se compatibile, si applica la disciplina dei finanziamenti dei soci (art. 2467 c.c.).

Nelle società che ricorrono a queste forme giuridiche, la presenza di un capitale sociale modesto, per esempio costituito da 1 euro – l'importo minimo stabilito dalla legge – rappresenta un rischio per i creditori e per le società stesse che si potrebbero trovare esposte ad uno squilibrio finanziario.

Il ricorso al finanziamento dei soci diviene, in particolari circostanze, necessario alla società che voglia competere sul mercato.

Il sostegno economico apportato dai soci potrebbe essere rappresentato da *versamenti in conto capitale o a fondo perduto*, cioè da veri e propri apporti volti ad incrementare il patrimonio netto della società a fronte dei quali non sorge nessun obbligo di restituzione da parte della società, se non in sede di riparto finale di liquidazione, dopo il soddisfacimento dei creditori e comunque in proporzione alle quote di partecipazione.

Tali versamenti, dunque, costituiscono veri e propri apporti di capitale di rischio, esposti al rischio d'impresa e pertanto idonei a rappresentare una valida garanzia patrimoniale a vantaggio dei creditori.

Del tutto differente è il *versamento del socio effettuato come mero finanziamento*, per il quale sia previsto, invece, un obbligo di restituzione gravante in capo alla società beneficiaria dell'apporto.

Il finanziamento erogato dal socio, nel caso in cui la società sia priva di propri mezzi, può ingenerare nei terzi creditori un'errata convinzione di solidità finanziaria della società.

Nell'ipotesi in cui la società non risulti solvibile, stante l'obbligo di restituzione del finanziamento del socio, i creditori si troverebbero a concorrere con i soci finanziatori nei confronti della società.

La conseguenza sarebbe quella di un sostanziale "svuotamento" delle residue risorse economiche della società sulle quali i creditori facevano affidamento.

In tale circostanza è evidente una divergenza rispetto ai principi fondamentali su cui si basa la struttura finanziaria della società che vuole esposti al rischio d'impresa in primo luogo i soci e, soltanto nell'evenienza di una perdita totale dell'investimento dei soci, uno spostamento del rischio sui creditori. Come evidente, le particolari situazioni di fragilità finanziaria e di dissesto economico della società rendono ragionevole che il socio effettui un conferimento a capitale di rischio e non un mero finanziamento a fronte del quale sorge un obbligo di rimborso in capo alla società.

Dunque, per tali situazioni di ricorso "anomalo" ai finanziamenti dei soci, il legislatore ha ritenuto opportuno porre dei vincoli al rimborso dei crediti vantati dai soci.

La riforma del diritto societario, nel recepire le recenti pronunce giurisprudenziali ed uniformandosi ad altri ordinamenti, ha ritenuto di non concedere al socio finanziatore il concorso a parità di condizioni con gli altri creditori in caso di dissesto finanziario della società. Più precisamente, la soluzione offerta è quella della postergazione del credito vantato dal socio per il rimborso del finanziamento effettuato a beneficio della società, in caso di insolvenza.

Si osservi che il finanziamento non viene affatto equiparato ad un conferimento: il socio finanziatore resta creditore della società, può iscriversi al passivo fallimentare per l'importo del finanziamento, ma sarà soddisfatto solo dopo gli altri creditori privilegiati e chirografari.

La giurisprudenza

Tribunale di Venezia, sentenza 14 aprile 2011

Al fine di valutare l'eventuale eccessivo squilibrio tra indebitamento e capitale netto (art. 2467 c.c.), il *leverage*, pari al rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e i mezzi propri, costituisce sicuramente un indicatore significativo, il quale deve però essere confortato e valutato unitamente ad ulteriori elementi, tra i quali riveste particolare importanza la struttura del debito. In quest'ottica, se è vero che una componente di debito a medio-lungo termine incide sullo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto in misura inferiore di una componente di debito a breve termine, è anche vero che la necessità di utilizzare i finanziamenti erogati da terzi per il pagamento dei debiti di imminente scadenza costituisce un indice di sottocapitalizzazione della società.

L'art. 2467 c.c., nel disciplinare la materia, prende in considerazione due distinte ipotesi. Il primo comma dell'articolo in considerazione, infatti, stabilisce che *“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito”*. In primo luogo, dunque, la norma considera l'ipotesi in cui la società sia insolvente: in caso di insolvenza della società il debito nei confronti dei soci, per i finanziamenti da questi effettuati a favore della società, non può essere soddisfatto dalla procedura fallimentare se non dopo l'estinzione di tutte le altre passività sociali.

La giurisprudenza

Tribunale di Milano, sentenza 11 novembre 2010

La condizione di inesigibilità del credito *ex art. 2467 c.c.* può essere eccepita dagli amministratori di una società a r.l. nei confronti del socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società; crisi di per sé comportante la conseguenza – in termini di posizione dei soci finanziatori – che la disciplina normativa pare mirata ad evitare, vale a dire la conseguenza che i soci, non conferendo capitale ma assumendo la veste di creditori, vengono a traslare il rischio d'impresa sugli altri creditori, proseguendo l'attività sociale in danno di questi ultimi.

In secondo luogo viene affrontata l'ipotesi in cui i finanziamenti dei soci siano stati restituiti agli stessi nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. In questo caso la legge impone ai soci di rifondere quanto ricevuto alla società.

Peraltro la postergazione a carico del socio finanziatore opera esclusivamente in caso di insolvenza della società. Finché la società non è insolvente, e finché la società non rischia l'insolvenza, la restituzione del prestito ai soci è lecita, a meno che entro un anno dal rimborso del finanziamento non sopravvenga l'insolvenza: nel qual caso i soci devono rifondere alla società quanto ricevuto e iscriversi al passivo come credito-ri postergati, per essere soddisfatti dopo l'estinzione delle altre passività.

Si ribadisce che il regime differenziato stabilito dal codice non riguarda tutti i casi in cui il socio eroghi un finanziamento a favore della società. Il legislatore, infatti, introduce la postergazione dei crediti esclusivamente nel caso in cui il prestito del socio risulti "anomalo" ovvero supplisca ad una sottocapitalizzazione sostanziale della società. Il secondo comma dell'art. 2467 c.c., infatti, prevede che *"... S'in-tendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento"*.

La definizione di finanziamento dei soci di cui al comma 2 dell'art. 2467 c.c. va quindi riferita alla specifica circostanza dell'insolvenza della società.

In altri termini, lo squilibrio del patrimonio netto rispetto all'indebitamento o la situazione in cui sarebbe ragionevole un conferimento, diventa evidente se sopravviene l'insolvenza dell'impresa sociale. Si può dunque presumere che, di fronte all'insolvenza, qualsiasi credito dei soci nei confronti della società vada considerato come finanziamento da postergare. Si può altresì presumere che, di fronte ad un'insolvenza, qualsiasi restituzione di prestiti effettuati dalla società a favore dei soci debba essere recuperata dalla procedura fallimentare, a meno che non si dimostri che il fallimento è sopravvenuto per cause del tutto imprevedibili e non per ragioni strutturali attinenti al finanziamento della società ed alla sua disponibilità di patrimonio netto.

Applicabilità alle società per azioni

Con queste norme il legislatore vuole evitare che i soci si sottraggano al rischio d'impresa apportando alla società un finanziamento quando sarebbe necessario conferire un maggiore capitale sociale. Le nuove regole sono state dettate specificamente per le società a responsabilità limitata, ma si sta già diffondendo l'ipotesi che possano essere applicate, in via interpretativa, anche alle società costituite nella forma di società per azioni, almeno quando sono rappresentative di una realtà imprenditoriale simile a quella tipica della società a responsabilità limitata, cioè un'impresa di dimensione media o piccola con una base sociale ristretta.

Modalità dei finanziamenti

Le modalità con cui possono avvenire i finanziamenti da parte dei soci sono essenzialmente due:

– la prima è rappresentata dal *finanziamento in conto capitale* che è un versamento eseguito dai soci e acquisito definitivamente dalla società, la quale non è tenuta a pagare alcun interesse. Il socio che ha eseguito il finanziamento in conto capitale non ha il diritto di chiederne la restituzione.

Naturalmente, pur mancando un obbligo in tal senso, è possibile che la società deliberi la restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti dal bilancio. La restituzione, però, deve avvenire necessariamente in proporzione alle quote di capitale sottoscritto, anche se i finanziamenti sono stati eseguiti in modo difforme;

– la seconda modalità di finanziamento è quella rappresentata dal *prestito concesso alla società dal socio*. La società può impiegare le somme ricevute dai soci per eseguire investimenti, per coprire delle perdite o anche imputarle alla successiva sottoscrizione di un vero e proprio aumento del capitale sociale. Quando il versamento dei soci è preordinato proprio a questa operazione, si parla più propriamente di *versamento in conto futuro aumento di capitale*, a cui peraltro la giurisprudenza applica la stessa disciplina dell'aumento di capitale.

Il socio, naturalmente, può anche concedere alla società un *vero e proprio prestito*, comportandosi come qualsiasi terzo. In questo caso non si tratta più di capitale di rischio, ma di un vero e proprio credito del socio verso la società, che dovrà essere restituito alla scadenza prevista, e che può anche essere produttivo di interessi, come un vero e proprio mutuo. La legge pone però delle limitazioni ben precise, per evitare che si verifichi, da parte della società, una raccolta del risparmio non autorizzata. Il socio che fa il prestito alla società deve essere titolare di almeno il 2% del capitale sociale, e essere socio da almeno tre mesi. Inoltre l'atto costitutivo deve prevedere espressamente la possibilità di ricevere finanziamenti dai soci.

Nella pratica appare spesso difficile stabilire se il socio abbia voluto eseguire un versamento in conto capitale o concedere un prestito alla società, a causa dell'utilizzo di terminologie imprecise. In tal caso la giurisprudenza tiene conto del concreto atteggiarsi del rapporto e delle finalità che è diretto a soddisfare. La previsione di interessi rivela senza dubbio che si tratta di un mutuo, mentre la proporzionalità tra le quote sociali e le somme versate fa propendere per il versamento in conto capitale.

Imposta di registro

La distinzione tra le due ipotesi di finanziamento è importante anche per quanto riguarda l'imposta di registro.

Il finanziamento in conto capitale non è soggetto ad alcuna imposta. Si paga l'imposta di registro fissa (168,00 euro) solo se successivamente si delibera il passaggio a capitale del finanziamento, oppure la restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di distribuzione delle riserve disponibili risultanti dal bilancio.

Il prestito concesso alla società dal socio è invece soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 3% (art. 9, parte I, tariffa).

L'esenzione, infatti, si applica soltanto ai finanziamenti in conto capitale, ovvero senza obbligo di restituzione, perché solo quelli risultano equiparati, ai fini fiscali, al conferimento nella società di capitale di rischio. Per evitare la tassazione immediata si può però concordare il prestito mediante scambio di lettere raccomandate tra il socio e la società, da registrare solo in caso d'uso.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito, per evitare che i finanziamenti dei soci, di qualsiasi tipo, siano considerati produttivi di interessi (sui quali i soci dovrebbero pagare le tasse) occorre inserire nel bilancio la causale "*Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi*".

La disciplina del capitale sociale in caso di perdite nella Srl semplificata e nella Srl a capitale ridotto

Con la massima n. 131 del Notariato di Milano, è stata affrontata la disciplina della riduzione del capitale sociale in caso di perdite, sia con riferimento alla Srl semplificata che alla Srl a capitale ridotto.

Si rammenta che la riduzione del capitale per perdite è disposta per adeguare il capitale sociale nominale all'effettivo minor valore del capitale reale determinato per effetto di perdite di un certo ammontare.

Molto semplicemente i notai Milanesi, con la massima in commento, chiariscono che, anche con riferimento a tale tipologia di Srl, trova applicazione la disciplina prevista per le Srl ordinarie in tema di riduzione del capitale sociale per perdite, disciplinata dagli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c.

Tav. 1 – Ipotesi che si possono realizzare in presenza di perdite

Perdite entro il terzo del capitale sociale	La riduzione del capitale è solo facoltativa.
Perdite oltre il terzo del capitale sociale	In tal caso, gli artt. 2446 e 2482- <i>bis</i> c.c. obbligano l'organo amministrativo ad attivarsi e provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea per l'adozione di opportuni provvedimenti.
Perdite oltre il terzo e capitale sociale sotto il minimo legale	L'art. 2477 c.c. prevede che gli amministratori devono prevedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea che dovrà deliberare: <i>a)</i> la riduzione del capitale in ragione delle perdite e il contestuale aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale; <i>b)</i> oppure la trasformazione della società. Nell'ipotesi in cui l'assemblea, appositamente convocata, non assuma nessuna delle deliberazioni consentite, la società si scioglie (art. 2484, n. 4) ed entra in stato di liquidazione.
Perdite entro il terzo e capitale sociale sotto il minimo legale	La legge non esamina l'eventualità che una perdita contenuta sotto il terzo sia idonea ad intaccare l'entità minima del capitale.

	In proposito, la dottrina dominante ritiene che la società possa continuare ad operare regolarmente e che l'assemblea non sia tenuta a procedere ad una riduzione e contestuale aumento del capitale. Diversamente, altri autori ritengono che operi l'art. 2447 c.c. e che sia quindi necessario l'aumento del capitale sociale al valore minimo stabilito per legge.
Perdita dell'intero capitale sociale	Anche in tale ipotesi, dovrebbero applicarsi le disposizioni previste dall'art. 2447 c.c. con la conseguente possibilità, per la società, di azzerare il capitale sociale e contestualmente procedere ad un aumento di questo per la sua costituzione: la dottrina dominante (Campobasso e Galgano) e la Suprema Corte ritengono lecita, infatti, tale operazione in forza del principio superiore di conservazione della società.

Estratto dal libro “SRL semplificata e a capitale ridotto

Indice dei principali argomenti del volume

Parte I**Disciplina delle Srl semplificata e a capitale ridotto**

- 1 La nuova disciplina delle Srl semplificata e a capitale ridotto**
- 2 Come costituire la società a responsabilità limitata semplificata**
- 3 Come costituire la società a responsabilità limitata a capitale ridotto**
- 4 Conferimenti e finanziamenti dei soci**
- 5 Diritto annuale alla CCIAA 107**
- 6 La Comunicazione Unica per la nascita e la gestione delle imprese: adempimento applicabile anche ad Srl semplificate e a capitale ridotto**
- 7 Libri e registri tenuti dalle Srl semplificata e a capitale ridotto**
- 8 Reddito fiscale**

Parte II**Fase gestionale dell'attività d'impresa**

- 9 Le decisioni dei soci**
- 10 Proporzionalità fra conferimenti, quote e diritti sociali**
- 11 Il recesso e l'esclusione**
- 12 Bilancio delle società a responsabilità limitata in forma semplificata**
- 13 Amministrazione di società a responsabilità limitata**
- 14 Sostegno ai giovani**
- 15 Autoimpiego: il lavoro autonomo**
- 16 Microimpresa**
- 17 *Franchising***
- 18 Autoimprenditorialità**
- 19 *Start up* innovativa: “iSrl” a responsabilità limitata**

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

24 giugno 2013

di Cinzia De Stefanis - Carmine Cicala

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente